

N. 1966

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BEDIN e MONTAGNINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1997**

---

Nuove norme sulle riforme pensionistiche complementari relative  
a società ed enti interessati da situazioni di crisi occupazionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) si è inteso prevedere «misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali».

Tale ultimo obiettivo - indipendentemente dalle misure da definire ai sensi della norma anzidetta - potrebbe essere perseguito, senza aggravii ed oneri per la finanza pubblica, con un'apposita norma diretta a

consentire ai dipendenti delle imprese in crisi l'accesso ai prepensionamenti a carico dei fondi aziendali di previdenza, allo stato impedito dalla norma dell'articolo 18, comma 8-*quinquies* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - introdotta dall'articolo 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - che condiziona l'accesso alle prestazioni dei fondi di previdenza aziendali alla liquidazione del trattamento obbligatorio.

Proprio nell'ottica di superare tale vincolo si inquadra la presente proposta con la quale, tra l'altro, viene disciplinata la possibilità della conversione in opzioni assicurative delle prestazioni pensionistiche complementari spettanti ai dipendenti di enti e società in liquidazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, dopo il comma 8-*quinquies*, è inserito il seguente:

«8-*sexies*. Per i dipendenti di società ed enti interessati da situazioni di crisi occupazionale in conseguenza di processi di ristrutturazione aziendale ovvero di procedure di liquidazione per cessazione di attività, presso i quali siano costituite forme pensionistiche complementari, l'accesso alle prestazioni di vecchiaia ed anzianità assicurate da dette forme pensionistiche è consentito anche in assenza di trattamento obbligatorio. Tali prestazioni, per le società ed enti in liquidazione, saranno garantite, anche in deroga alla previsione di liquidazione dei fondi disciplinata da altre disposizioni di legge, mediante la conversione in polizze assicurative dei trattamenti pensionistici in essere e di quelli maturati dai dipendenti in servizio alla data della liquidazione, sulla base delle riserve matematiche necessarie a coprirne gli oneri determinate nei bilanci tecnici attuariali redatti, con riferimento a tale data, ai fini dell'inventario per la liquidazione previsto dall'articolo 2277 codice civile. Per le operazioni di trasferimento alle imprese assicurative e per le erogazioni delle prestazioni agli aventi diritto si applica il trattamento di cui all'articolo 13. Le rendite erogate sono assoggettate alle modalità di incremento stabilite, per gli interessati, nel precedente regime di appartenenza».

